

Sentenza n. 156 del 2006 - immigrazione

Lo Stato impugna la legge della Regione Friuli- Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *a*) e *b*), della Costituzione.

La legge regionale determinerebbe una lesione delle competenze legislative esclusive statali in materia di immigrazione, di diritto di asilo e di condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, in ragione del presunto contrasto con le norme interposte del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico immigrazione).

Nello specifico, viene censurato l'art. 16, comma 3, secondo cui gli interventi di accoglienza e tutela avviati sul territorio regionale durante la minore età a favore di minori stranieri non accompagnati possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore età per permettere la conclusione dei percorsi di integrazione.

Per il Governo questa norma, incidendo sulla materia dell'immigrazione, consente al minore straniero non accompagnato di permanere nel territorio nazionale in ipotesi diverse ed ulteriori rispetto a quelle fissate dall'art. 32 del d.lgs. n. 286 del 1998 per siffatta tipologia minorile, senza peraltro l'indicazione di un termine certo per tale permanenza.

Viene parimenti censurato l'art. 21, comma 1, lettera *f*), sull'assunto che la norma regionale attribuisca ai servizi territoriali degli enti locali lo svolgimento degli adempimenti istruttori relativi alle istanze di soggiorno e di ricongiungimento familiare, in contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in materia di richiesta e rilascio del permesso di soggiorno quale sancita dall'art. 5 del citato Testo Unico.

Secondo la difesa regionale la circostanza che gli interventi previsti dalla legge impugnata debbano essere attuati, per espressa previsione della medesima, in conformità col d.lgs. n. 286 del 1998, rende evidente l'intenzione del legislatore regionale di intervenire esclusivamente su quegli aspetti dell'immigrazione che la stessa fonte statale riserva alle Regioni in quanto intrecciati con materie attribuite alla competenza regionale.

Tale essendo la *ratio* della legge regionale, la possibilità di una prosecuzione degli interventi a favore del minore dopo che questi abbia raggiunto la maggiore età va intesa come condizionata al rilascio da parte dei competenti organi statali del necessario permesso di soggiorno; allo stesso modo, continua la Regione, gli adempimenti istruttori demandati agli enti locali sono qualificabili come delle attività di mera assistenza materiale agli immigrati, fra l'altro esperibili solo previo accordo con le competenti strutture del Ministero dell'interno.

La Corte accoglie *in toto* le argomentazioni regionali, (concludendo quindi per l'infondatezza delle questioni sollevate) vuoi perchè la legge regionale non mette in discussione le competenze autorizzatorie statali in materia di immigrazione; vuoi perché la stessa legge si limita ad affidare agli enti locali una serie di adempimenti istruttori che diversamente sarebbero stati svolti dagli stessi richiedenti.